



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 77 Data 09/10/2020

OGGETTO : MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022.

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **ottobre** alle ore **13:50**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano presenti i Signori:
Il Segretario Comunale Dott. Matteo Muntoni presente in Videoconferenza.

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUISO EFISIO ANDREA	Vice Sindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore		Si
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore		Si
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore	Si	

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 il **Dott. MUNTONI MATTEO**, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 09/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAPE E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

vista istruttoria attestante rispetto disposizioni e limiti di legge in materia di assunzioni si attesta la regolarità contabile costi 2020, per le maggiori spese di circa 67293,42 su esercizio 2021 le stesse dovranno essere finanziate o con aumento di entrate o riduzione spese

Sarroch, 09/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e della programmazione del fabbisogno di personale;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita

"1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo."

- l'articolo 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale testualmente recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate ecedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e

secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4.Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...)

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

- l'articolo 6- ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale testualmente recita:

“Art. 6-ter. Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.”

- l'articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che

“In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che

“ ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla

determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Dato atto che

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Preso atto che

- in materia di contenimento della spesa di personale l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevede:

"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);

" costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti avario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

" In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" (ovvero scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

" a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) - triennio 2011-2013;

- l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. (omissis...). Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita:

"5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono

procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. (18) (25)

5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita:

"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Considerato che

- tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l'art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- L'art. 36 D.Lgs. 165/2001 dispone inoltre che *"per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato"*;
- ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell'anno di assunzione e che, per espressa previsione dell'art. 50 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, sono da ritenersi esenti dalle suddette limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili di polizia locale;

Precisato che ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA", (pubblicate in GURI n. 173/2018) adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, e volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che, con le suddette Linee di indirizzo, si precisa che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance;
- il concetto della dotazione organica è da intendersi superato. Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire la

programmazione dal fabbisogno e condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate. La nuova formulazione dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, impone una coerenza tra il piano dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici diventando lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance. Il Piano diventa pertanto uno strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane;

- la nuova dotazione organica individua una spesa potenziale massima imposta come vincolo dalla normativa vigente. Nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima, gli enti potranno procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa della propria consistenza di personale garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, e:
 - a) coprendo i posti vacanti nei limiti della facoltà assunzionali previste dalla legge;
 - b) indicando nel piano, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano;
- la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite, non può essere superiore alla spesa potenziale massima;
- nel piano vanno indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso e in particolare:

" spese personale a tempo indeterminato (comprese quelle sostenute per il personale in comando). Nel caso di personale part time derivante da trasformazione di rapporto a tempo pieno va indicata sia la spesa sostenuta sia quelle espandibile nel caso di ritorno a tempo pieno.

" spese per personale assegnato temporaneamente ad altri enti al fine di valutare gli effetti in caso di rientro;

" spese per personale flessibile anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al D.L 78/2010 e D.L. 66/2014. Tali rapporti incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul Piano.

" risparmi derivanti da cessazioni da rapporti di lavoro a tempo indeterminato relativi all'anno precedente;

" assunzioni di categorie protette che, nei limiti della quota d'obbligo , si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;

" spese connesse a eventuali procedure di mobilità;

Preso atto che:

- la legge 145 del 30/12/2018, c.d. Legge di bilancio, in vigore dal 1^o gennaio 2019 prevede che gli enti locali, con lo scopo di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economia di gestione delle risorse, possano utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il comparto Funzioni Locali, con il consenso dei lavoratori interessati, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- vengono abrogate le disposizioni di cui ai commi da 361 a 362-ter ed al comma 365 dell'art. 1 della L. n. 145/2018; di conseguenza, oltre ai vecchi termini di validità delle graduatorie, viene eliminato l'obbligo di utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, banditi dal 1° gennaio 2019, esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Torna, quindi, ad essere consentito lo scorrimento delle stesse anche per gli idonei (disposizione valida anche per lo scorrimento delle graduatorie di altri Enti);
- vengono mantenute le abrogazioni operate per effetto della L. n. 145/2018 (art. 1, commi 363 e 364), pertanto, non vi è obbligo di dover verificare, prima di avviare nuove procedure concorsuali, l'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza

Dato atto che la legge 56 del 19/06/2019, c.d. Legge Concretezza, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego ha previsto in particolare:

- che nel triennio 2019/2021 le procedure bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e le conseguenti assunzioni possano essere effettuate senza previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto;
- relativamente alla mobilità obbligatoria ex artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 la riduzione dei tempi che le amministrazioni devono attendere prima di procedere all'avvio della procedura concorsuale, per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione, da sessanta a quarantacinque giorni;

Considerato che la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, nei limiti di spesa di personale prevista nonché dei relativi stanziamenti di bilancio;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 approvata con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 06/05/2020, rettificata con delibera n. 47 del 11/08/2020, predisposta dopo attenta valutazione:

- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- degli obiettivi strategici previsti nel DUP e di quelli operativi previsti nel piano delle performance;

Rilevato che nella suddetta proposta di fabbisogno sono indicati:

- il personale in servizio;
- le assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio;
- ogni forma di lavoro flessibile;
- il rispetto delle disposizioni in materia di nuove assunzioni a tempo indeterminato, di assunzioni obbligatorie ex legge 68/1999, n. 68, rispetto di contenimento delle spese di personale nonché di limitazioni di spesa per assunzioni flessibili previste dal D. L. 78/2010 (art. 9, comma 28);
- le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione e il rispetto dei limiti di spesa di personale;

Dato atto che

- L'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 il c.d. "Decreto Crescita" ha introdotto un'importante modifica alla regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti locali che si sostanzia principalmente nell'abbandono del meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di personale; i Comuni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Le nuove assunzioni dovranno essere in ogni caso coerenti con i piani triennali dei fabbisogni di personale e rispettose dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- a seguito della pubblicazione del Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" a far data dal 20 aprile 2020 diventa operativa la nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni di cui al suddetto L'33, comma 2, del D.L. 34/2019;
- è stata pubblicata, in data 11 settembre 2020, la Circolare 13 maggio 2020 del Dipartimento della Funzione pubblica recante "*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*";
- la capacità assunzionale del Comune di Sarroch determinata sulla base delle disposizioni suddette è contenuta nell'**Allegato A** del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Atteso che questo Ente:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 11/08/2020 ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 27/02/2020 è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm.e ii., da cui non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 11/08/2020 è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020 è stato approvato il DUP periodo 2020-2022;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ricordato che questo ente:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2019;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii.;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Dato atto che:

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Considerato che la situazione attuale con la presenza di lavoratori a tempo parziale non consente una coerente gestione dei tempi di esecuzione delle pratiche rispetto ai carichi di lavoro per cui si rende necessario modificare la programmazione triennale già approvata prevedendo che l'istruttore tecnico informatico, categoria C1, attualmente a 33 ore (incrementate da 25 ore a 33 a seguito della programmazione di cui alla delibera di Giunta comunale n. 23/2020) venga portato a 36 ore (full-time) con decorrenza 1 dicembre 2020; l'istruttore direttivo tecnico (ufficio ambiente) categoria D1, attualmente part time a 18 ore, passi a 36 ore (full time) con decorrenza 1 febbraio 2021, l'istruttore tecnico, categoria C1, il cui concorso è in corso di espletamento con la previsione di assunzione a tempo parziale 18 ore, venga portato a 36 ore (full time) dopo l'assolvimento del periodo di prova; l'istruttore direttivo contabile, categoria D1, il cui concorso deve essere ancora bandito, venga portato da part time a tempo pieno (36 ore);

Visto l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno che prevede che i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 c. 1 (Tabella 1):

- possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- per il periodo 2020-2024, possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Visto l'art. 7 del Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno che specifica che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che come si evince dal prospetto allegato A (calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2020):

- il valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tab. 1 DM 17 marzo 2020 per il Comune di Sarroch (che rientra nella fascia demografica tra 5000 e 9.900 abitanti) è pari al 26,90%;
- questo Comune rientra nella fascia degli enti c.d. "virtuosi" in quanto il rapporto effettivo tra spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE è pari a 12,58% e pertanto inferiore al valore soglia del 26,90%, per cui è possibile incrementare la spesa di personale per le assunzioni a tempo indeterminato ed utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi

- percentuali individuati nella tabella 2 DM 17 marzo 2020;
- le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 sono pari a € 65.802,50;
 - il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2020 è pertanto pari a € 1.673.294,12 (spesa di personale rendiconto di gestione 2019 (€ 1.375.627,31) + incremento annuo (€ 231.864,31) + facoltà assunzionali residue (€ 65.802,50);

Considerato pertanto che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Dato atto che la spesa di personale, con gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni, è quantificata per l'anno 2020 in € 1.606.256,66, mentre per l'anno 2021 in € 1.640.279,12, inferiore al limite di spesa per il personale indicato nell'Allegato A;

Dato atto che ai sensi

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto l'articolo 239 del d.lgs. 267/2000 "Funzioni dell'organo di revisione";

Visto in proposito il parere dell'organo di revisione n. 16 rilasciato in data 9/10/2020, ns. prot. n. 13006 ;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1) Di approvare la modifica al pianotriennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, prevedendo che l'istruttore tecnico informatico, Categoria C1, attualmente a 33 ore (incrementate da 25 ore a 33 a seguito della programmazione di cui alla delibera di Giunta comunale n. 23/2020) venga portato a 36 ore (full-time) con decorrenza 1 dicembre 2020; l'istruttore direttivo tecnico (ufficio ambiente) categoria D1, attualmente part time a 18 ore, passi a 36 ore (full time) con decorrenza 1 febbraio 2021, l'istruttore tecnico, categoria C1, il cui concorso è in corso di espletamento con la previsione di assunzione a tempo parziale 18 ore, venga portato a 36 ore (full time) dopo l'assolvimento del periodo di prova; l'istruttore direttivo contabile, categoria D1, il cui concorso deve essere ancora bandito, venga portato da part time a tempo pieno (36 ore);

2) Di dare atto che viene conseguentemente modificata la dotazione organica approvata con la delibera G.C . 23/2020;

3) Di approvare l'Allegato A "Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2020";

4) Di dare atto che sulla base del Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno di attuazione delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L. 34/2019 per i Comuni, questo Ente deve essere allocato tra gli Enti cd virtuosi;

5) Di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022:

- rispetta i vincoli dettati dal citato Decreto 17 marzo 2020 di attuazione delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L. 34/2019 per i Comuni;

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

6) Di dare atto che le assunzioni dell'anno 2020 (istruttore direttivo tecnico cat. D1 per l'ufficio ambiente, istruttore direttivo contabile cat. D, istruttore tecnico cat. C, istruttore tecnico riservato legge 68/99), saranno conteggiate unitamente a quelle degli anni 2021 e 2022 per determinare il plafond necessario per la maturazione delle condizioni per le progressioni verticali nelle stesse categorie;

7) Di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

8) Di riservarsi di apportare le variazioni che si rendessero necessarie nel corso del triennio 2020/2022;

9) Di demandare ai responsabili dell'Area Amministrativa e Finanziaria gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

10) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 75/2017.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. MUNTONI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)